



I nuovi contributi a fondo perduto del c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 25.5.2021, n. 123, il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", in vigore dal 26.5.2021 contenente "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*".

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:

1. un contributo a fondo perduto **riconosciuto in automatico**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (si rammenta che per la fruizione di tale beneficio è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda entro il 28.5.2021);
2. un contributo a fondo perduto, "**alternativo**" al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - a. conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni**;
 - b. subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;
3. un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - a. conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni**;
 - b. subito un **peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. Contributo "automatico"

L'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame prevede il riconoscimento, in automatico, di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

- con partita IVA attiva al 26.5.2021;
- che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41/2021

Il "nuovo" contributo a fondo perduto è riconosciuto:

- per il medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni";
- **automaticamente**, ossia **senza necessità di presentare un'ulteriore domanda** da parte del soggetto interessato;
- è usufruibile con la medesima modalità già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il "contributo Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un'ulteriore tranche di aiuti del medesimo importo.



2. Contributo "alternativo"

L'art. 1, commi da 5 a 15 del Decreto in esame, introduce un contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti forfetari / minimi.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto chiarito dall'Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E, i promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono usufruire del contributo.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "*nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto*" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.



Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il contributo "automatico" sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo**. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare "*seguito all'istanza*"

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

È espressamente richiesta la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021 (in scadenza il 31.5.2021) prima della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in esame.



Modalità di fruizione del contributo

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti 2 modalità alternative:

- direttamente. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'accredito dello stesso sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
- a seguito di scelta irrevocabile del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

3. Contributo per i soggetti con peggioramento economico

L'art. 1, commi da 16 a 24 del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto (subordinato all'autorizzazione dell'UE) a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.

Soggetti beneficiari

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- titolari di reddito agrario di cui all'art. 32, TUIR.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame non spetta:

- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / compensi ex art. 54, comma 1, TUIR non superiori a € 10 milioni "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- peggioramento del risultato economico dell'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) in misura pari o superiore alla percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019.

Tale differenza va considerata al netto dei contributi a fondo perduto di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";
- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1,1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";



FRANCESCO CARPIO
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Richiesta di riconoscimento del contributo

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda, la quale:

- va inviata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- può essere presentata direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020 - mod. REDDITI 2021), è presentata entro il 10.9.2021

Busto Arsizio (VA), 27 maggio 2021